

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2012**

L'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito in L.214/2011, ha introdotto, con decorrenza 2012, in via sperimentale e anticipata la nuova **Imposta Municipale Propria (IMU)**.

Di seguito elenchiamo le linee essenziali della nuova imposta, precisando che la presente informativa è stata redatta con riferimento alla normativa attualmente in vigore e a quanto previsto dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 05/04/2012

|                                  |  |                 |                |        |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|--------|
| <b>Entrata in vigore</b>         | 1° gennaio 2012  |                 |                |        |
| <b>Quali soggetti interessa</b>  | Proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; locatari finanziari di beni immobili. |                 |                |        |
| <b>Quali immobili riguarda</b>   | Fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili.   |                 |                |        |
| <b>Quali imposte sostituisce</b> | -IRPEF (per gli immobili non locati)<br>-Addizione IRPEF regionale (per gli immobili non locati)<br>-Addizionale IRPEF comunale (per gli immobili non locati)<br>-ICI  |                 |                |        |
| <b>ALIQUOTE</b>                  |  | QUOTA<br>COMUNE | QUOTA<br>STATO | TOTALE |
|                                  | -Abitazione principale e relative pertinenze e abitazioni assimilate;  | 0,4%            |                | 0,4%   |
|                                  | Fabbricati rurali strumentali (esenti in quanto Povoletto classificato Comune parzialmente montano)  |                 |                | esenti |
|                                  | Aliquota per tutti gli altri tipi di immobili (aree edificabili; abitazioni a disposizione, locate, concesse in uso gratuito a parenti)  | 0,38%           | 0,38%          | 0,76%  |
|                                  | Terreni agricoli (esenti ai sensi Art.7,lett.h) D.Lgs.504/92 e Circolare Ministero Finanze n.9 del 14/06/1993)   |                 |                | esenti |

|                              |   |  |   |
|------------------------------|---|--|---|
| <b>DETRAZIONI</b>            | -Abitazione principale e relative pertinenze e abitazioni assimilate;   | <b>€ 200,00</b><br>rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione e, in caso di utilizzo da più comproprietari, in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. | <b>€ 50,00</b><br>per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente anagraficamente nella stessa, (massimo applicabile € 400,00) Anche questa detrazione va rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae il diritto e va suddivisa fra i due genitori conviventi in caso di comproprietà. |
| <b>Base imponibile</b>       | <p><b>Fabbricati:</b><br/>la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:<br/>-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi gli A10) e nelle categorie catastali C2-C6-C7<br/>-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3-C4-C5<br/>-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 e A10<br/>-60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i D5)<br/>-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1</p> <p><b>Fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art.10 del codice D.Lgs.22/01/2004, n.42 e Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati:</b><br/>La base imponibile come sopra calcolata è ridotta del 50%</p> <p><b>Aree edificabili:</b><br/>valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. <u>Il Comune di Povoletto, al fine di agevolare i contribuenti, ha stabilito dei valori minimi di riferimento come risulta dalla tabella riportata in calce alla presente informativa.</u></p> |  |   |
| <b>Termini di versamento</b> | <p>-1^ rata di acconto entro il 16 giugno (per l'anno 2012 entro il 18 giugno)-pari al 50% dell'imposta dovuta<br/>-2^ rata di saldo entro il 16 dicembre (per l'anno 2012 entro il 17 dicembre)</p> <p><b>Per la sola abitazione principale e le sue pertinenze, è facoltativo scegliere di pagare in tre rate come segue:</b><br/>-1^ rata di acconto entro il 16 giugno (per l'anno 2012 entro il 18 giugno)-pari ad un terzo dell'imposta dovuta<br/>-2^ rata di acconto entro il 17 settembre 2012 pari ad un terzo dell'imposta dovuta<br/>-3^ rata di saldo con eventuale conguaglio sulle precedenti rate, entro il 16 dicembre (per l'anno 2012 entro il 17 dicembre)<br/>E' possibile comunque pagare in due rate secondo le indicazioni prima riportate</p>  |  |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Modalità di versamento</b>               | Tramite il modello F24, presso qualsiasi Banca o Ufficio Postale, utilizzando i seguenti codici:<br>3912 abitazione principale e relative pertinenze<br>3913 fabbricati rurali ad uso strumentale<br>3916 aree fabbricabili quota Comune<br>3917 aree fabbricabili quota Stato<br>3918 altri fabbricati quota Comune<br>3919 altri fabbricati quota Stato<br><b>Ulteriori codici da utilizzare solo per i versamenti relativi all'abitazione principale:</b><br>0101 se il pagamento viene effettuato in due rate<br>0102 se il pagamento viene effettuato in tre rate |
| <b>Codice catastale Comune di Povoletto</b> | G949   |
| <b>Versamento minimo</b>                    | € 12,00 dovuti da ciascun soggetto passivo e per ogni anno d'imposta. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta.   |
| <b>Arrotondamenti</b>                       | deve essere effettuato con <b>arrotondamento all'euro</b> : per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.   |

### **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI:**

-Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

-Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**.

-Il Comune di Povoletto **ha assimilato** all'abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locati.

### **DICHIARAZIONI:**

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### **DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI E ASPETTI PARTICOLARI**

**Abitazioni ex coniugi:** ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. E' quindi solo l'ex coniuge, assegnatario dell'abitazione, indipendentemente dalla proprietà, che deve versare l'IMU, applicando le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

**Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti e affini entro il secondo grado:** a questi immobili va applicata l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento (di cui la metà va versata allo Stato, cioè lo 0,38 per cento).

**Fabbricati rurali:** i fabbricati rurali ad uso abitativo non sono più esenti, risultano assoggettati all'imposta applicando le aliquote indicate nella precedente tabella. **Permane l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557 del 1993, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il comune di Povoletto è classificato "parzialmente montano".

**Fabbricati di interesse storico artistico:** non è più prevista l'agevolazione disciplinata dall'art.2, comma 5 del D.L.16/1993 convertito in L.75/1993; che permetteva di quantificare la base imponibile non sulla base della rendita iscritta in catasto bensì su una rendita determinata facendo

riferimento alla tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è sito il fabbricato, ma la nuova imposta prevede la riduzione del 50% della base imponibile, calcolata sulla rendita risultante in catasto.

**Fabbricati di proprietà di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE):** il Comune non ha prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per le abitazioni principali e relativa detrazione. Per detti fabbricati si applicherà l'aliquota ordinaria del 0,76 per cento (di cui la metà va versata allo Stato, cioè lo 0,38 per cento). Per questa fattispecie la normativa è in evoluzione per cui consigliamo i contribuenti di contattare l'ufficio tributi prima di effettuare i versamenti.

**Si ritiene opportuno precisare che la presente informativa verrà aggiornata di volta in volta con le disposizioni che verranno emanate dal Governo centrale.**

L'Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per ogni chiarimento o informazione, negli orari di apertura al pubblico sotto riportati:

**lunedì: 8.30-13.00; martedì/giovedì: 10.00-13.00/17.00-18.30; mercoledì/venerdì: 10.00-13.00**

**Tel. 0432/664082 (sig.ra Degano Loredana) Fax 0432/664094**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dott.Stefania Pascolo**

**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI ICI**

| Articoli di riferimento delle Norme di attuazione del P.R.G.C. | Zone Omogenee del PRGC   |  | Valori delle Aree ai fini ICI (€/MQ)   |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Povoletto; Salt Marsure di Sotto Marsure di Sopra Primulacco Belvedere (fogli Catastali: 11-13-14-18-19-20-23-24-25-28-29-30-31) | Grions, Siacco Marsure di Sotto Bellazola, Magredis, Ravosa Savorgnano (fogli Catastali: Da 11-10-12-15-16-17-21-22-26-27-32-33-34-35) |
| <b>Art.12</b>  | Sottozona <b>A6</b> Aree Libere Edificabili <sup>(1)</sup>   |  | <b>40</b>  | <b>30</b>  |
| <b>Art.13</b>  | Zone Territoriali Omogenee " <b>B</b> " Residenziali   |  | <b>60</b>  | <b>50</b>  |
|  | Zone Territoriali Omogenee " <b>B/C</b> - <b>B</b> convenzionate   |  | <b>40</b>  | <b>30</b>  |
| <b>Art.14</b><br>(2)   | Zone Territoriali Omogenee " <b>C</b> " Residenziali Di Espansione   |  |  |  |
|  | 1  | Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate            | <b>65</b>  | <b>55</b>  |
|  | 2  | Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate | <b>20</b>  | <b>15</b>  |
| <b>Art.16</b><br>(2)   | Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione  |  |  |  |
|  | 1  | Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate            | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
|  | 2  | Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| <b>16.4</b>  | Zone Territoriali Omogenee " <b>D2</b> " Industriali-Artigianali D'Espansione soggette a previa Convenzione e non a PRPC |  |  |  |
|  | 1  | Piano Regolatore Particolareggiato Convenzionato             | <b>30</b>  | <b>30</b>  |
|  | 2  | Piano Regolatore Particolareggiato <b>NON</b> Convenzionato  | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| <b>Art.19</b><br>(2)   | Zona Territoriale Omogenea Mista Commerciale, Artigianale, Servizi Privati e Strutture Ricettive <b>D2/H2</b>            |  |  |  |
|  | 1  | Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. collaudate            | <b>40</b>  | <b>40</b>  |
|  | 2  | Con opere d'urbanizzazione di P.R.P.C. <b>NON</b> collaudate | <b>16</b>  | <b>16</b>  |
| <b>Art.33</b>  | Zone per servizi ed attrezzature collettive - DISCARICA ( <b>D</b> )   |  | <b>5</b>   |  |

(1) il valore indicato deve essere applicato non alla superficie del lotto ma al volume edificabile previsto dalle norme d'attuazione del PRGC per la Sottozona **A6** Aree Libere Edificabili. Qualora l'area d'inviluppo dovesse coinvolgere proprietà diverse, alla suddivisione del volume complessivo si procederà proporzionalmente alle superfici di competenza rilevate graficamente.

(2) Verrà applicato il valore stabilito dal collaudo delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre **cinque** anni dalla firma della convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere infrastrutturali, lo stesso criterio si applicherà qualora le opere fossero realizzate per stralci funzionali.

#### RIDUZIONI PER CASI PARTICOLARI

Nelle zone ad edificabilità diretta è riconosciuta una riduzione del 60% del valore tabellare, qualora la conformazione o la dimensione del fondo ne impedisca, comprometta o limiti notevolmente l'edificazione.